

Codice A1814B

D.D. 24 marzo 2020, n. 798

**Autorizzazione idraulica n° 1703 per lavori di sistemazione fondo alveo e manutenzione torrente Tiglione, nel concentrico del Comune di Montegrosso d'Asti (AT). Richiedente: Comune di Montegrosso d'Asti (AT).**



**ATTO N. DD-A18 798**

**DEL 24/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1703 per lavori di sistemazione fondo alveo e manutenzione torrente Tiglione, nel concentrico del Comune di Montegrosso d'Asti (AT). Richiedente: Comune di Montegrosso d'Asti (AT).

Con nota del 21/02/2020 inviata via PEC prot. n. 42665 (ns. prot. n. 20435/A1814A del 30/04/2019) il Comune di Montegrosso d'Asti con sede in Via Re Umberto 60 – 14048 Montegrosso d'Asti (AT) a seguito del finanziamento dell'importo di €. 52.699,00, da parte della Regione Piemonte assegnato con D.D. n. 4019 del 10/12/2018 nell'ambito del "Programma a carattere straordinario di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico passato dalla competenza di AIPo alla Regione Piemonte", ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904, per eseguire i lavori di sistemazione fondo alveo e manutenzione torrente Tiglione, nel concentrico comunale. Il torrente Tiglione scorre nel territorio comunale di Montegrosso d'Asti, regimentato da muri di calcestruzzo laterali, distanti mediamente dai 6,80 ai 7,20 m, su fondo in terra con una zona di restringimento in corrispondenza del ponticello di scavalco su cui corre la strada comunale di stacco dalla S.P. n° 39. Il restringimento della sezione idraulica in corrispondenza del suddetto ponticello è stata individuata come causa della presenza di materiale limoso depositato durante i periodi di piena e su tale materiale di deposito prolifera anche della vegetazione infestante.

I lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo sono i seguenti:

- Scavo con rimozione dei materiali di deposito accumulati nel fondo alveo e la definizione di una pendenza costante nel tratto di progetto;
- Formazione di sagoma di alveo contenente una savanella di magra. Il rialzamento delle sponde della savanella ed il ritombamento degli avvallamenti saranno eseguiti utilizzando il materiale pietroso presente nel fondo alveo;

- Rivestimento della sezione di alveo con calcestruzzo armato atto a favorire l'accelerazione della corrente liquida e contestualmente l'abbassamento del tirante idrico. Dai calcoli effettuati (ed allegati all'istanza) risulta che detto abbassamento risulta efficace soprattutto in corrispondenza del ponticello di attraversamento in quanto evita il rischio di tracimazione della piena al di sopra del manufatto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) redatti dall'ing. Elio Boero, dello studio Tecnico B.Z. con sede in Via Don Givogne n° 15, Villafranca d'Asti (AT) in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

In data 28/02/2020 è stato effettuato sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti – ufficio di Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Gli interventi in progetto possono pertanto ritenersi ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tiglione in quanto trattasi di manutenzione idraulica necessaria al miglioramento del deflusso idrico e al ripristino della sezione idraulica utile.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 in quanto il torrente Tiglione è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938 ) al n° 39.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 12/2004 e s.m.i. e il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 e s. m e i.;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. ;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art.18 ed Allegato A;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 4019 del 10/12/2018.

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Montegrosso d'Asti con sede in Via Re Umberto 60 – 14048 Montegrosso d'Asti (AT), ad eseguire i lavori di sistemazione fondo alveo e manutenzione torrente Tiglione, nel concentrico comunale, come evidenziato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto e nel rispetto delle prescrizioni

tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere di tipo manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.e i. ovvero :
- sulle sponde dovrà riguardare solo gli esemplari inclinati, secchi o instabili che possono cadere in alveo e creare disordine idraulico, mantenendo i soggetti piu' stabili presenti sul ciglio superiore di sponda(art. 37 comma 2b del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011) e garantendo comunque una copertura residua di almeno il 20%;
- nell'alveo attivo, (ovvero nella porzione d'alveo interessato dalla piena ordinaria-circa 2/3 dell'altezza della sezione), il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato a raso senza rilascio di matricine (art. 37 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011);
- in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento è consentito il taglio a raso ovvero senza rilascio di matricine per un estensione di circa mt. 30,0 a monte e valle dei manufatti medesimi;
- il materiale proveniente dal decespugliamento e taglio della vegetazione e quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, fogliame, etc .) non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nella aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dalle pertinenze idrauliche e aree esondabili;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o in sponda ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi senza modificare l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale piano campagna e lo stato dei luoghi, mentre il materiale proveniente dalla eventuale demolizione di manufatti in c.a. dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e sarà soggetto ai disposti della normativa vigente in materia di rifiuti/gestione terre e rocce da scavo;
- non è consentito sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. n° 523/1904;
- il profilo dell'alveo oggetto di ripristino dell'originaria sezione di deflusso dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, prevedendo azzeramenti a monte e valle delle quote di fondo alveo e dei profili spondali, evitando pertanto discontinuità delle sezioni di deflusso;
- non è consentita la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- ad ultimazione lavori si dovranno rimuovere le eventuali piste di transito in alveo e in area demaniale, ripristinare le pertinenze demaniali interessate dai lavori e adottare tutti gli accorgimenti necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese , tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità di anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno), con la condizione che, una volta iniziati i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, fatto salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che verranno impartite dal competente Settore Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 337/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, a seguito di comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, con nota n° 14330/A1814B del 19/03/2020.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori.

Ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di canone e il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori di manutenzione idraulica, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n° 17 del 12/08/2013 – art. 18 e Allegato A) è ritenuto nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione degli interventi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori:

Ing. Giuseppe RICCA

Geol. Maurizio TOJA

Geol. Luca DI MARTINO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli